



REGOLAMENTO INTERNO

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(adottato dal C.d.A. di Banco Desio in data 25 novembre 2010

in conformità al Regolamento Consob n. 17221/2010)

aggiornato dal C.d.A. di Banco Desio da ultimo in data 24 ottobre 2024

Normativa attinente ad aree sensibili al D. Lgs. 231/2001
Area di rischio: reati societari



INDICE SOMMARIO

Sez. I[^] - Linee Guida

Cap. 1 – Fonti normative

Cap. 2 – Finalità e ambito di applicazione

Cap. 3 – Definizioni generali

Sez. II[^] Procedura Operativa

Cap. 1 – ITER DELIBERATIVI E OBBLIGHI INFORMATIVI

Cap. 2 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI

Cap. 3 - CONTROLLI E MISURE ORGANIZZATIVE

Cap. 4 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI GRUPPO E REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO

Appendice normativa (articoli citati del codice civile e delle leggi speciali)

ALLEGATI

All. A) Regolamento interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate¹

All. B) Limiti connessi alle Operazioni con Soggetti Collegati

Sez. I[^] - Linee Guida

Cap. I.1 – Fonti normative

Il presente **Regolamento Interno Operazioni con Parti Correlate²** (di seguito definito come “**Regolamento**”) è adottato in conformità delle normative di riferimento di seguito elencate.

Normativa speciale per le società quotate

¹ La denominazione del Comitato è da intendersi convenzionale e quindi non limitativa del perimetro di competenza definito nel Regolamento del Comitato stesso e nel presente Regolamento.

² La denominazione del presente Regolamento è da intendersi convenzionale e quindi non limitativa del perimetro di applicazione definito nel Regolamento stesso.



Articolo 2391-bis del codice civile nonché articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario, di seguito abbreviato come “TUF”) e articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”).

Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (di seguito abbreviato come “ROPC”) come successivamente modificato e integrato, corredato dalla Comunicazione Consob n. DEM10078683 del 24.9.2010 (di seguito abbreviata “DEM1”)³.

Normativa generale per le società per azioni

Articoli 2343-bis (acquisto da parte della società [nei due anni dalla sua costituzione] da promotori, fondatori, soci e amministratori), 2358 (altre Operazioni [prestiti e garanzie] sulle azioni proprie), 2373 (Conflitto d’interessi [nelle assemblee]), **2391 (Interessi degli amministratori), da 2497 a 2497 septies del codice civile (Direzione e coordinamento di società).**

Normativa speciale per le aziende bancarie

Art. 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, di seguito abbreviato come “TUB”), come successivamente modificato e integrato, relativamente ai commi 4 e seguenti.

Disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti d’interessi nei confronti di soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario ai sensi dell’art. 53 T.U.B. (Circolare n. 285 del 17.12.2013, come successivamente modificata e integrata, Parte III[^], Capitolo 11, di seguito abbreviata come “C285” e relativo atto di emanazione).

Articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (la “CRD5”), in materia di prestiti ai membri dell’organo di gestione (gli “Esponenti” come di seguito definiti) e alle loro parti correlate come definite dal citato articolo.

Art. 136 TUB – Obbligazioni degli esponenti bancari.

Istruzioni di Vigilanza per le Banche – Tit. II Cap. III - obbligazioni degli esponenti - (Circolare n. 229 del 21.4.1999, come successivamente modificata).

Principi Contabili

IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, come modificato dal Regolamento UE n. 632 del 19.7.2010 e successivamente integrato.

³ La Comunicazione citata sarà sostituita da una nuova Comunicazione che la Consob prevede di adottare a seguito dell’aggiornamento del ROPC in vigore dal 1° luglio 2021.



Cap. I.2 – Finalità e ambito di applicazione

1. La finalità principale del Regolamento è quella di assicurare **la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale** delle operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi e/o con Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, realizzate **direttamente o per il tramite di società controllate**.
2. L'ambito di applicazione del Regolamento - in particolare degli iter deliberativi e informativi di cui al Cap. II.1 - è costituito dalle operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi e/o con Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB (come definiti al Cap. I.3) poste in essere:

- dal **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.** (di seguito definito come “Banco Desio” o “la Capogruppo”) quale banca con azioni quotate in un mercato regolamentato;
- da **tutte le società, italiane ed estere, controllate, direttamente o indirettamente, da Banco Desio** (di seguito definite come “società controllate” o, insieme al Banco stesso, come “società del Gruppo”⁴), fatto salvo che - laddove non siano soggette ad esame o approvazione da parte della Capogruppo - le operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi e/o con Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, poste in essere autonomamente dalle predette società controllate non saranno soggette agli iter deliberativi di cui al Cap. II.1.1, fermi restando gli obblighi informativi nei confronti del pubblico di cui al Cap. II.1.5.

2.bis L'ambito di applicazione del Regolamento è inoltre costituito dai prestiti agli Esponenti e alle loro parti correlate, come definite ai sensi della CRD5, con le seguenti specificazioni:

- **i dati relativi ai prestiti concessi sono adeguatamente documentati⁵ e messi a disposizione della Banca d'Italia su richiesta (si tratta pertanto di solo di adempimenti informativi e non anche di adempimenti deliberativi)**
 - **tali adempimenti riguardano i prestiti concessi da Banco Desio ai propri Esponenti e alle loro parti correlate⁶**
3. Fatte salve le esclusioni di cui al Par. II.1.4, rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, nonché, per le operazioni con Soggetti connessi, qualunque transazione che comporti assunzione di attività di rischio. Si considerano comunque incluse nella definizione di operazioni con Parti correlate:
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;

⁴ Per “Gruppo” s'intende quindi l'insieme delle società rientranti nel perimetro del Gruppo Bancario e delle società (italiane ed estere) controllate da Banco Desio non ricomprese nel Gruppo Bancario (ad esempio, veicoli di cartolarizzazione) che sono comunque assoggettate alle disposizioni del ROPC e del presente Regolamento ove applicabili.

⁵ Per “**adeguata documentazione**” si intende una documentazione analoga a quella predisposta ai fini del flusso informativo destinato al COPC ai sensi del Par. II.1.4

⁶ In questa fattispecie il Banco si avvale della facoltà di non estendere l'applicazione della norma a livello di Gruppo.



- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Cap. I.3 – Definizioni generali

Parti correlate

Per “Parti correlate” si intendono, fatto salvo quanto di seguito specificato ai fini della CRD5, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, nonché i soggetti definiti come “Parti correlate” dalla C285.

Per pronto riferimento, vedere IAS 24 e C285

Ai fini della CRD5 si intendono, inoltre, come “parti correlate” degli Esponenti:

a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un Esponente;

b) un'entità commerciale

- **nella quale un Esponente o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa,**
- **o nella quale tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione (a questo fine, per “membri dell'organo di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)**

Soggetti connessi

Si definiscono “Soggetti connessi”, ai fini del Regolamento, i soggetti definiti come tali dalla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della C285 ai sensi dell’art 53 TUB.

Soggetti collegati

Si definiscono “Soggetti collegati”, ai fini del Regolamento, i soggetti appartenenti all'insieme costituito dalle Parti correlate (fatto salvo quanto sopra specificato ai fini della CRD5) e dai Soggetti connessi. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla C285 la definizione di Soggetti collegati fa riferimento al perimetro del Gruppo Bancario.

Soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB

Si definiscono Soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB, ai fini del Regolamento, quei soggetti - in taluni casi già ricompresi tra le Parti correlate e i Soggetti connessi - per i quali l’art. 136 TUB stabilisce un trattamento particolare, per quanto attiene all’iter deliberativo e informativo concernente



determinate obbligazioni **direttamente o indirettamente** assunte dagli **esponenti bancari** nei confronti delle **banche e società finanziarie in cui ricoprono cariche amministrative, direttive o di controllo**, nonché nei confronti delle altre banche e società finanziarie appartenenti allo stesso **gruppo bancario**. I soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB ricomprendono quindi sia gli esponenti bancari, sia quei soggetti attraverso i quali – in virtù di determinate correlazioni societarie, professionali o familiari – il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto diverso dall'esponente, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

Esponenti

Sono definiti “**Esponenti**” gli amministratori, i sindaci (effettivi e supplenti), il direttore generale e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo come definiti **dallo IAS 24**. Sono qualificati “bancari” esclusivamente gli esponenti delle banche e società finanziarie appartenenti al Gruppo Bancario come definiti **dalla C285** (e non anche, ad esempio, quelli di eventuali compagnie di assicurazione, ancorché appartenenti al Gruppo).

N.B.: nel seguito del Regolamento, fatto salvo quanto sopra specificato ai fini della CRD5, le disposizioni riferite alle Parti correlate si intendono riferite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla C285, anche ai Soggetti connessi e quindi ai Soggetti collegati nel loro insieme.

Operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi

“**Operazioni di minore rilevanza**”: le operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi **diverse** dalle operazioni di maggiore rilevanza e **dalle operazioni di importo esiguo** individuate come tali, secondo il criterio più prudentiale, ai sensi dell'articolo 13 del ROPC e/o ai sensi delle disposizioni di cui alla C285 - **Vedasi Par. II.1.3 lettera A**;

“**Operazioni di maggiore rilevanza**”: le operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi individuate come tali, secondo il criterio più prudentiale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del ROPC e/o ai sensi delle disposizioni di cui alla C285 – **Vedasi Par. II.1.3 lettera B**.

Ai sensi della C285, non si considerano operazioni con Soggetti collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;**
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;**
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;**
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.**



Operazioni cumulate

In caso di operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, si cumula il loro valore ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza.

“Operazioni ordinarie”: le operazioni di **minore rilevanza** che - tenuto conto anche della tipologia di contratto e/o di controparte - rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria e che sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Amministratori indipendenti

Per “Amministratori indipendenti” si intendono gli amministratori di Banco Desio in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di attuazione dell'articolo 26 del TUB e dall'articolo 147-ter comma 4 che rimanda all'art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall'**art. 14 comma 4 dello Statuto di Banco Desio**); inoltre, dato che Banco Desio dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del TUF, di aderire ad un codice di comportamento che prevede requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli del citato articolo 148, comma 3, del TUF e cioè al **Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana**, sono definiti “indipendenti” gli amministratori di Banco Desio riconosciuti come tali in applicazione del medesimo codice.

Amministratori non correlati

Per “Amministratori non correlati” si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate (fatto salvo quanto sopra specificato ai fini della CRD5).

Amministratori coinvolti nell'operazione

Per “Amministratori coinvolti nell'operazione” si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Soci non correlati

Sono definiti “non correlati”: i soci ed altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.



Sezione II^ - Procedura Operativa

Cap. II.1 – ITER DELIBERATIVI E OBBLIGHI INFORMATIVI

II.1.1 - Modalità di approvazione e finalità specifiche del Regolamento

1. Il Regolamento (così come le sue modifiche/integrazioni) è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio su proposta del Presidente, sentito il parere preventivo e vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito abbreviato come “COPC”) e del Collegio Sindacale.
2. Il Regolamento (così come le relative modifiche/integrazioni) è pubblicato senza indugio nel sito internet di Banco Desio, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione di Banco Desio, ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile.
3. Per le disposizioni relative all’**identificazione delle Parti correlate e dei Soggetti connessi nonché delle operazioni con i medesimi**, si rinvia al successivo paragrafo II.3.3.
4. Le **società controllate** da Banco Desio che fanno parte del Gruppo Bancario, sono assoggettate al Regolamento in virtù di apposite **comunicazioni emanate nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento** di cui al Regolamento di Direzione e Coordinamento di Gruppo. Le disposizioni impartite tramite tali comunicazioni, che l’Amministratore Delegato/Direttore Generale della Capogruppo indirizza, anche a mezzo posta elettronica, al Direttore Generale o all’eventuale Amministratore Delegato di ciascuna società controllata, possono all’occorrenza essere dichiarate **provvisoriamente efficaci anche nelle more delle conseguenti delibere di recepimento** da parte del Consiglio di Amministrazione di ciascuna società controllata, cui sono in ogni caso sottoposte alla prima seduta utile. In ogni caso, anche per le società controllate (italiane o estere) non ricomprese nel Gruppo Bancario, il presente Regolamento vale come istruzione impartita da Banco Desio alle società controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, del TUF.

II.1.2 - Disciplina del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Banco Desio

La disciplina del COPC è riportata in apposito Regolamento (Allegato A) a cui integralmente si rimanda.

II.1.3 – Iter deliberativo

L’iter deliberativo descritto alle successive lettere A e B si applica anche alle operazioni poste in essere dalle società controllate, laddove tali operazioni siano soggette ad esame o approvazione (in via preventiva, ovvero anche successiva in caso di delibera della società controllata subordinata all’assenso della Capogruppo) da parte della stessa Capogruppo, avendo riguardo alle deliberazioni assunte - di regola - dal Consiglio di Amministrazione della medesima Capogruppo nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento.



Tale iter deliberativo non si applica alle operazioni poste in essere con le parti correlate considerate ai fini della CRD5 (fatto salvo il caso in cui le stesse coincidano con le Parti correlate o i Soggetti connessi considerati ai sensi del ROPC e/o della C285).

Resta inteso che le operazioni poste in essere da o con eventuali società (italiane o estere) controllate da Banco Desio non ricomprese nel Gruppo Bancario restano comunque soggette alle disposizioni del ROPC e del presente Regolamento ove applicabili.

A. Operazioni di minore rilevanza

1. Ai sensi dell'art. 7 del ROPC e di quanto stabilito dalla C285, l'iter deliberativo di cui alla presente lettera A si applica alle operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi che:
 - **non ricadono tra le operazioni oggetto di esclusione** (vedasi Par. II.1.4), salvi i casi in cui singole operazioni oggetto di esclusione vengano eccezionalmente assoggettate, in via volontaria, all'iter deliberativo di cui alla presente lettera A;
 - **non superano alcuno degli indici di rilevanza** (vedasi successiva lettera B), salvi i casi in cui singole operazioni della specie vengano eccezionalmente assoggettate, in via volontaria, all'iter deliberativo di cui alla medesima lettera B.
2. In ogni caso, l'eventuale assoggettamento in via volontaria (ai sensi dell'art. 4 comma 2 del ROPC) di singole operazioni ad un *iter* deliberativo di maggior rigore, rispetto a quello per le stesse previsto in via obbligatoria, non rileva di per sé ai fini degli obblighi informativi nei confronti del pubblico. Tale assoggettamento in via volontaria può avvenire in considerazione di esigenze specifiche, anche di carattere prudenziale, di maggior tutela dell'interesse della società tenuto conto delle peculiarità dell'operazione e/o della controparte.
3. **La competenza a deliberare le operazioni di minore rilevanza (sempre che non ricadano tra quelle oggetto di esclusione⁷) è riservata in capo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo**, in base ai limiti d'importo stabiliti dalla regolamentazione interna tempo per tempo vigente che, in generale, per le operazioni con Parti correlate sono ridotti della metà rispetto ai limiti d'importo stabiliti per le altre operazioni (fatti salvi i casi di urgenza in cui la decisione può essere assunta dal Presidente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Banco Desio, su proposta motivata vincolante dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale). Gli Amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
4. Prima dell'approvazione dell'operazione, il COPC (limitatamente agli amministratori indipendenti non correlati⁸), esprime un motivato **parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni**. Tale parere è allegato al verbale della riunione del COPC.

⁷ In ogni caso, sono precluse agli organi delegati di livello inferiore a quello dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale le decisioni concernenti operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi (ancorché di importo esiguo e/o di natura ordinaria).

⁸ Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del COPC con riguardo ad una specifica operazione, l'amministratore indipendente che sia qualificabile come amministratore coinvolto nell'operazione è equiparato all'amministratore correlato.



5. Il COPC ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nei limiti del **budget annuale** assegnato con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Collegio Sindacale ed entro un **ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione**, stabilito con la medesima delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione. Tale delibera specifica viene assunta, di norma, in occasione dell'approvazione del budget generale di Banco Desio. Lo stesso COPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del ROPC. Gli esperti dovranno dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del ROPC non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.
6. Al COPC come anche all'organo competente a deliberare sull'operazione (Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo a seconda dei limiti di cui sopra), sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Il COPC rappresenta eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa all'organo competente a deliberare.
7. I verbali del COPC, come anche i verbali dell'organo competente a deliberare, recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
8. Al COPC, come anche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, viene fornita una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle operazioni.
9. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR in tema di comunicazione al pubblico (a mezzo comunicato stampa) delle informazioni privilegiate, viene messo a disposizione del pubblico da Banco Desio, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche/integrazioni), un **documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo** espresso dal COPC, nonché delle ragioni per le quali l'organo competente a deliberare l'operazione ha ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

B. Operazioni di maggiore rilevanza

1. Ai sensi dell'art. 8 del ROPC e di quanto stabilito dalla C285, l'iter deliberativo di cui alla presente lettera B si applica alle operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi in cui almeno uno degli indici di rilevanza riportati **nell'Allegato 3 del ROPC e nell'Allegato B della C285**, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del **5%**. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.



2. Salvo quanto previsto per le operazioni di competenza assembleare (vedasi lettera D del presente paragrafo), con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, **in aggiunta** all'iter deliberativo di cui alla precedente lettera A si prescrive quanto segue:

a) che la competenza a deliberare l'operazione sia riservata in capo al **Consiglio di Amministrazione**;

b) che il COPC (limitatamente agli amministratori indipendenti non correlati⁹) o uno o più componenti del COPC (individuati in seno allo stesso dal medesimo COPC) siano tempestivamente coinvolti (su iniziativa dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale) nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

c) che il Consiglio di Amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del COPC sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; il parere espresso dal COPC in merito alle operazioni di maggiore rilevanza s'intende pertanto **vincolante**, fatta salva la possibilità di **attivare l'iter particolare stabilito al successivo punto 4**. Tale parere è allegato al verbale della riunione del COPC.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante il **parere non favorevole** (cioè negativo o condizionato a rilievi) **del COPC**, purché il compimento di tali operazioni sia sottoposto al **parere del Collegio Sindacale** nonché, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, all'**autorizzazione dell'Assemblea**, che delibera conformemente a quanto previsto per le operazioni di competenza assembleare. In tal caso, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e dalle previsioni statutarie vigenti, il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. Mediante il predetto coinvolgimento dell'Assemblea dei soci si intendono altresì assolti gli obblighi informativi previsti dalla C285 in caso di parere non favorevole del COPC, nonché, eventualmente, del Collegio Sindacale.

C. Operazioni "assimilate" a quelle di maggiore rilevanza

In deroga a quanto sopra stabilito, **ai soli fini dell'iter deliberativo** sono convenzionalmente "assimilate" alle operazioni di maggiore rilevanza **le operazioni societarie o finanziarie di carattere straordinario** - per tali intendendosi operazioni di costituzione di società, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni, operazioni su rami d'azienda e simili, nonché operazioni su partecipazioni di controllo o di collegamento. Le soglie di rilevanza sono, a tale specifico proposito, ridotte al **2,5%** dei predetti indici.

D. Operazioni di competenza assembleare

⁹ Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del COPC con riguardo ad una specifica operazione, l'amministratore indipendente che sia qualificabile come amministratore coinvolto nell'operazione è equiparato all'amministratore correlato.



1. Ai sensi dell'art. 11 del ROPC e di quanto stabilito dalla C285, quando un'operazione di **minore rilevanza** con Parti correlate e Soggetti connessi è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano regole conformi alle disposizioni di cui alla precedente lettera A, in quanto compatibili.
2. Quando un'operazione di **maggior rilevanza** è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano regole conformi alle disposizioni alle disposizioni di cui alla precedente lettera B, in quanto compatibili.
3. La proposta di deliberazione relativa ad operazioni di maggior rilevanza da sottoporre all'assemblea può essere approvata anche in presenza di un parere non favorevole del COPC (nonché di un eventuale parere non favorevole reso anche dal Collegio Sindacale). In tal caso, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e dalle previsioni statutarie vigenti, il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. Le operazioni compiute, sulle quali il COPC (nonché eventualmente anche il Collegio Sindacale) abbia reso un parere non favorevole (cioè negativo o condizionato a rilievi) sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea.

E. Delibere quadro

1. Ai sensi dell'art. 12 del ROPC nonché di quanto stabilito dalla C285, è prevista l'assunzione, in capo al Consiglio di Amministrazione, di delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti correlate e Soggetti connessi, applicando regole conformi alle disposizioni di cui alle precedenti lettere A o B, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, **cumulativamente considerate**. È prevista l'assunzione da parte della Capogruppo di una delibera quadro almeno in materia di **condizioni da applicare sui rapporti di raccolta e impiego** con determinate categorie di Parti correlate e Soggetti connessi (a mero titolo esemplificativo, si fa riferimento agli Esponenti delle società del Gruppo, nonché alle persone fisiche e giuridiche individuate come Soggetti connessi rispetto ai medesimi Esponenti). Detta delibera-quadro viene recepita dalle società controllate che fanno parte del Gruppo Bancario per effetto dell'attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla Capogruppo ai sensi di legge e, se del caso, dalle altre società controllate.
2. Tali delibere-quadro non hanno efficacia superiore a un anno e si riferiscono ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
3. Una completa informativa almeno trimestrale è resa al COPC, nonché al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, relativamente all'attuazione delle delibere-quadro.
4. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, Banco Desio pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del ROPC (vedasi Par. II.1.5) qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza di cui al paragrafo B.2.



5. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applica l'iter deliberativo di cui alle precedenti lettere A o B.
6. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5 del ROPC (vedasi Par. II.1.5, punto 4).

F. Decisioni di passaggio a inadempienza probabile/sofferenza di posizioni creditorie

Nell'ambito dell'usuale reportistica in materia, sono assoggettate ad una informativa specifica nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le decisioni che hanno ad oggetto la classificazione ad inadempienza probabile ovvero la classificazione a sofferenza - secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - di posizioni che riguardano Parti correlate e Soggetti connessi.

II.1.4 – Casi di esclusione

Esclusioni obbligatorie

1. Le disposizioni del Regolamento **non** si applicano in ogni caso alle **deliberazioni assembleari** di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, **relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea** ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni della Regolamento **non** si applicano altresì alle **deliberazioni assembleari** di cui all'articolo 2402 del codice civile, **relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale**.
2. Le disposizioni del Regolamento, fatto salvo l'adempimento degli obblighi informativi (vedasi Par. II.1.5), non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo; non si applicano altresì alle operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "*collateral*" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.
3. Le disposizioni del Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile¹⁰; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio

¹⁰ Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla società a parità di condizioni per tutti i suoi azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua controllata o collegata non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista per le operazioni con o tra società controllate qualora non sussistano nella concreta operazione interessi significativi di altre parti correlate.



di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

4. **Le disposizioni del Regolamento non si applicano alle OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO**, per tali intendendosi le operazioni la cui dimensione sia tale da non comportare apprezzabili rischi di conflitto d'interessi, pur essendo concluse con Parti correlate e Soggetti connessi. L'importo esiguo è convenzionalmente fissato in **Euro 75.000 per le controparti persone fisiche e in Euro 150.000 per le controparti diverse dalle persone fisiche (ivi incluse le associazioni professionali di cui faccia parte il Soggetto collegato o società dallo stesso controllate o delle quali sia amministratore esecutivo).**

Esclusioni facoltative

Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del ROPC in tema di informative periodiche nelle relazioni sulla gestione (ove applicabile), **le disposizioni del Regolamento non si applicano altresì nelle fattispecie di seguito elencate:**

a) i **PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI** approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF in ogni caso in conformità alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, nonché le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle oggetto di esclusione obbligatoria (vedasi sopra), in materia di **REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE** nonché degli altri **Dirigenti con responsabilità strategiche e/o Esponenti**, a condizione che:

- i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (Comitato Remunerazione);
- iii) la remunerazione assegnata sia conforme a tale politica e in ogni caso alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iv) la remunerazione assegnata sia quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali, ossia non basata su obiettivi predeterminati.

Resta ferma invece la necessità di attivare gli iter deliberativi in argomento in caso di deroga temporanea alle politiche di remunerazione, come previsto dalla politica di remunerazione approvata dall'Assemblea¹¹.

c) le OPERAZIONI ORDINARIE DI MINORE RILEVANZA (diverse da quelle con o tra società controllate di cui alla lettera d) che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, per tali intendendosi, tenuto conto di quanto indicato al Par. 3 della

¹¹ Cfr. la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di volta in volta approvata dall'Assemblea della Società.



DEM1, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero dell'attività finanziaria ad essa connessa, con particolare riferimento a:

- **operazioni bancarie di raccolta e impiego;**
- **operazioni di tesoreria e di investimento finanziario di natura corrente.**

L'esenzione di cui alla presente lettera c (operazioni ordinarie) vale esclusivamente **alle seguenti condizioni:**

- che le operazioni **non** presentino **profili di atipicità/inusualità** avendo riguardo all'oggetto, alla ricorrenza, ai termini e condizioni contrattuali (incluse le caratteristiche del corrispettivo) e alla natura della controparte;
- che la **delibera** assunta dall'organo competente contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione;
- che vi siano **flussi informativi**, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte del COPC ai fini di eventuali interventi correttivi.

Il COPC verifica senza indugio e in ogni caso entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del flusso informativo - analizzando i documenti ricevuti e svolgendo gli approfondimenti del caso con le funzioni stesse ed eventualmente con le funzioni di controllo interno - la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di minore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

In assenza delle condizioni sopra elencate (ivi inclusa la conclusione a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard), troverà applicazione l'iter deliberativo previsto dal presente Regolamento.

d) le OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE, ai sensi dell'art. 14 del ROPC. Tale esenzione vale esclusivamente **a condizione** che nelle predette società **non** siano individuabili **interessi significativi di altre Parti correlate** (o, ai fini della C285, Soggetti connessi).

A tal fine, per "**Interessi Significativi**" si intendono: i) con riferimento agli Amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ("**gli Amministratori e i DIRS**") della Capogruppo, le rispettive remunerazioni incentivanti che dipendano dai risultati individuali della o delle controllate coinvolte nell'operazione e la cui incidenza sulla remunerazione complessiva (considerata come somma di fisso e variabile) degli stessi Amministratori e DIRS superi, per almeno uno di essi, la soglia di significatività del **25%**; ii) con riferimento alle Parti correlate (inclusi gli Amministratori e i DIRS) della Capogruppo, le rispettive titolarità, dirette o indirette, anche potenziali per effetto di eventuali diritti di acquisto o di sottoscrizione a qualsiasi titolo spettanti, di diritti di voto nella o nelle società controllate coinvolte nell'operazione che superi, per almeno una Parte correlata o, ai fini della C285, Soggetto connesso, la soglia di significatività del **20%** dei diritti di voto della o delle medesime società o che comunque consenta l'esercizio sulla o sulle stesse di un'influenza notevole ai sensi delle disposizioni applicabili.



In presenza di Interessi Significativi si applicherà l'iter previsto per le operazioni di minore rilevanza ovvero per quelle di maggiore rilevanza a seconda dell'entità dell'operazione.

Ferma restando quanto previsto per l'operatività dell'esenzione di cui alla lettera d), le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario, quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, sono del tutto escluse dalle regole procedurali di cui alle lettere A e B, ai sensi della C285.

Il COPC riceve flussi informativi in merito all'applicazione dei casi di esenzione con riferimento alle operazioni di minore o maggiore rilevanza. L'invio di tali flussi da parte delle funzioni competenti (in particolare, la Direzione Crediti per le operazioni di affidamento) è effettuato su base trimestrale.

In occasione del proprio report trimestrale sulle operazioni di affidamento nei confronti di Parti correlate e Soggetti connessi, la Direzione Crediti attesta di avere predisposto analoga documentazione ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi relativi alle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5 (ancorché il COPC non sia destinatario di tale documentazione).

Iter particolare per le operazioni deliberate dal C.d.A. ai sensi dell'art. 136 del TUB

- 1. Per quanto riguarda Banco Desio, fatto salvo l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del pubblico (vedasi Par. II.1.5), qualora alle operazioni con Parti correlate si applichi l'articolo 136 del TUB, al relativo iter deliberativo - laddove è prescritta, in particolare, la competenza esclusiva a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale – le disposizioni degli artt. 7 e 8 del ROPC, recepiti dal Regolamento alle precedenti lettere A e B, si applicano in modo parziale, secondo quanto schematizzato nella tavola di seguito riportata.**
- 2. Qualora per ragioni prudenziali l'assoggettamento di operazioni con Parti correlate alla procedura deliberativa di cui all'articolo 136 del TUB avvenga in via volontaria, le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del ROPC (vedasi Par. II.1.3.A e B) si applicano in modo integrale.**

<u>Disposizioni del ROPC</u>		Applicazione alle operazioni dirette o indirette con esponenti bancari (<u>art. 136 TUB¹²</u>), in virtù dell'art. 13.5 del ROPC	
Art. / Comma / Lett.	Contenuto	SI	NO
7	PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA		
7.1.a)	Prima dell'approvazione dell'operazione, il COPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.		X

¹² L'art. 136 TUB prescrive che le operazioni da cui derivano obbligazioni dirette e indirette degli esponenti bancari siano approvate dal C.d.A. all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.



	Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato		
7.1.b)*	Il COPC ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4		X
7.1.c)*	Al COPC e al Consiglio di Amministrazione sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro	X	
7.1.d-bis)*	Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa	X	
7.1.e)*	I verbali del Consiglio di Amministrazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni	X	
7.1.f)*	Viene fornita una completa informativa almeno trimestrale al COPC, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni	X	
7.1.g)	Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società		X
8	PROCEDURE AGGIUNTIVE PER LE OPERAZIONI DI <u>MAGGIORE RILEVANZA</u>, ferme restando le norme di cui all'art. 7 lett. b)*, c)*, d-bis)*, e)*, f)*: vedere sopra		



8.1.a)	È attribuita una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione		(già attribuita per legge)
8.1.b)	Il COPC o più componenti dallo stesso delegati sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria	X	
8.1.c)	Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo motivato parere favorevole del COPC sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato		X
8.2	Ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante il parere non favorevole del COPC, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea		X



3. In caso di operazioni **con Parti correlate** a cui si applichi l'art. 136 del TUB poste in essere dalle **società finanziarie controllate**, le disposizioni di cui sopra - in particolare l'assoggettamento all'obbligo di informativa preventiva al COPC - si applicano con riferimento al provvedimento con cui l'organo competente della Capogruppo (Comitato Fidi nella materia creditizia e Comitato Esecutivo nonché Amministratore Delegato/Direttore Generale, in caso d'urgenza, nelle altre materie) rilascia l'**assenso** richiesto dal medesimo art. 136 del TUB.
4. Per converso, alle operazioni **diverse da quelle con Parti correlate** a cui venga applicato l'iter deliberativo previsto dall'art. 136 del TUB **non si applica**, salvi i casi di assoggettamento volontario, **alcuna delle disposizioni di cui alle precedenti lettere A e B**, fermo restando l'iter deliberativo stabilito dal medesimo art. 136 e dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e, in particolare, la competenza esclusiva a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Resta altresì fermo che l'**eventuale assoggettamento in via volontaria di singole operazioni della suddetta specie alle citate disposizioni non rileva di per sé ai fini degli obblighi informativi nei confronti del pubblico**.

II.1.5 – Obblighi informativi

Documenti informativi

1. Ai sensi dell'art. 5 ROPC, in occasione di **operazioni di maggiore rilevanza con Parti correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere**, viene predisposto da **Banco Desio**, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del ROPC.
2. Il documento informativo viene predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, vengano concluse **con una stessa Parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario** le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove **cumulativamente considerate**, la soglia di rilevanza sopra indicata. Ai fini della presente disciplina rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e **non** si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del ROPC (cioè le operazioni ordinarie, esigue e infragruppo indicate al Par. II.1.4), così come non si considerano le operazioni eventualmente assoggettate in via volontaria ad un iter deliberativo di maggior rigore rispetto a quello per le stesse previsto in via obbligatoria.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal **cumulo** di operazioni sopra previsto, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che



determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

5. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da **società controllate**, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Banco Desio ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, Banco Desio impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
6. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 Banco Desio mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del COPC e degli esperti indipendenti scelti dal COPC stesso, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, possono essere pubblicati i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del ROPC, motivando tale scelta.
7. Per ulteriori disposizioni di dettaglio, si rimanda direttamente all'art. 5 del ROPC.

Relazioni sulla gestione

1. Ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, viene fornita informazione, **nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale di Banco Desio**:
 - a) sulle **singole operazioni di maggiore rilevanza** concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle **altre eventuali singole operazioni** con Parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, **che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società**;
 - c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.
2. L'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
3. Ulteriori dettagli di carattere contabile sono riportati in un'apposita sezione della **nota integrativa**, in conformità alle disposizioni civilistiche e di vigilanza in materia di bilancio.

Comunicati stampa

1. Ai sensi dell'art. 6 del ROPC, qualora un'operazione con Parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 MAR, nel comunicato che **Banco Desio** diffonde al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:



- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del COPC.

Informativa in merito alle operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

In deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del ROPC (concernenti la redazione e la pubblicazione del Documento informativo, v. nel presente Par. II.1.5 "Documenti Informativi") e fermo quanto disposto dall'art. 17 MAR, per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard deve essere fornita la seguente informativa:

- i) vengono comunicati al COPC e alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del ROPC, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Tale adempimento non è richiesto nei casi di operazioni con o tra società controllate che possano beneficiare dell'esenzione di cui al par. II.1.4, lettera d);
- ii) vengono indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del ROPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. c), del ROPC (cfr. par. II.1.4, lett. c).

Cap. II.2. - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DEL GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI

I **limiti** e gli adempimenti di **segnalazione** all'Autorità di vigilanza per l'**attività di rischio** svolta dal Gruppo Bancario sono riferiti ai Soggetti collegati.

Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi e di segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali.

II.2.1 I limiti prudenziali

Ciascuna unità organizzativa del Gruppo Bancario è tenuta ad osservare i limiti - consolidati ed individuali - alle attività di rischio nei confronti dell'insieme dei Soggetti collegati stabiliti dalla C285.



Le attività di rischio sono calcolate secondo le modalità indicate nella C285.

Sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali le attività di rischio connesse ad operazioni realizzate tra società appartenenti al Gruppo bancario. La C285 stabilisce ulteriori esclusioni.

Nella gestione delle proprie attività ogni unità organizzativa del Gruppo Bancario è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti collegati di Gruppo e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali indicati nella C285 e comunque consentiti sulla base dei livelli di propensione al rischio stabiliti in conformità alle presenti disposizioni.

A tal fine, il Gruppo Bancario si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che consentono di verificare in corso di istruttoria se l'attività di rischio proposta rientri nei limiti stabiliti e possa, conseguentemente, essere assunta.

Ad ulteriore presidio del contenimento dell'operatività entro i limiti regolamentari stabiliti, sono identificati specifici limiti il cui monitoraggio è affidato alla Direzione Risk Management. Tali limiti sono riportati nell'Allegato B) del presente Regolamento.

II.2.2 Casi di superamento dei limiti

Ferma restando la necessità di rispettare in via continuativa i limiti prudenziali stabiliti per le attività di rischio verso Soggetti collegati, qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della società controllata o della Capogruppo (ad esempio nel caso in cui il soggetto collegato ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

In tal caso, la **Direzione Risk Management**, previa verifica con l'**Area Amministrazione**, fornisce informativa immediata al **Comitato Controllo Rischi** e al **COPC**, per gli aspetti di competenza, e quindi al **Consiglio di Amministrazione**.

In caso di superamento, l'**Amministratore Delegato/Direttore Generale** incarica le strutture competenti di predisporre un piano di rientro, che viene sottoposto alla delibera del **Consiglio di Amministrazione** entro 45 giorni dal superamento (previo coinvolgimento dei medesimi Comitati). Il piano di rientro è trasmesso dall'**Area Affari Societari** alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi. Se il superamento dei limiti riguarda un soggetto correlato in virtù della partecipazione detenuta in Banco Desio o in un'altra Società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale, il **Consiglio di Amministrazione** (previo esame da parte del **Comitato Controllo Rischi e del COPC per gli aspetti di competenza**) valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, viene tenuto conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.



Cap. II.3 -CONTROLLI E MISURE ORGANIZZATIVE

In materia, le misure attuative delle politiche di controllo interno del Gruppo - contenute in apposite procedure operative - sono definite in coerenza con le linee guida di seguito indicate, volte ad assicurare il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e informative stabiliti dalla presente procedura.

II.3.1. Misure di gestione dei conflitti di interesse

II.3.1.1 La gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali, anche diversi dai Soggetti collegati, rientranti nel “Personale più rilevante” come definito dalla normativa in materia di remunerazioni

Ferme restando le regole definite per i Soggetti collegati, l'opportunità di presidiare in termini più generali il rischio di conflitti di interesse personali, che possano compromettere la correttezza di operazioni realizzate dalle Società del Gruppo, anche quando tali interessi si riferiscano ad un novero più ampio di esponenti, dipendenti e collaboratori non rientranti nella definizione di Soggetti collegati, rende necessario applicare agli esponenti e al personale e collaboratori delle Società del Gruppo rientrante nel “**Personale più rilevante**” alcune **norme comportamentali di particolare prudenza** nella gestione di ogni attività aziendale che possa dare luogo a situazioni di conflitto di interessi personali.

Pertanto, **gli esponenti, i dipendenti e collaboratori** rientranti nel “**Personale più rilevante**” nell'esercizio delle rispettive funzioni devono **astenersi** dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività **contrarie a, o in conflitto con, gli interessi** della Società e/o del Gruppo, o comunque incompatibili con i propri doveri.

Gli **esponenti** di Società del Gruppo devono inoltre per quanto possibile **prevenire** le situazioni caratterizzate da un **conflitto** (anche solo potenziale) tra il loro interesse e l'interesse della Società e/o del Gruppo, essendo comunque tenuti a **dare notizia**, nelle forme di legge e attenendosi alle eventuali disposizioni interne in materia, di **ogni interesse** che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della Società e/o del Gruppo.

I dipendenti e collaboratori rientranti nel “**Personale più rilevante**” sono tenuti a **evitare** tutte le situazioni e tutte le attività che li pongano in situazioni di **conflitto di interessi**, anche solo potenziale, per conto proprio o di terzi, astenendosi dal partecipare all'operazione cui il conflitto si riferisce, dandone comunicazione al proprio responsabile gerarchico (o, nel caso dei collaboratori, al proprio referente aziendale), il quale ne valuta la rilevanza e il rischio di potenziale conflitto e, se del caso, dispone l'assegnazione dell'operazione ad altre risorse o provvede alla diretta trattazione di essa.

II.3.2 La determinazione dei livelli di propensione al rischio nei confronti dei Soggetti collegati

La propensione al rischio del Gruppo, anche per le componenti di attività che si riferiscono a Soggetti collegati, sia a livello complessivo, sia per specifico insieme di controparti connesse, è definita nell'**Allegato F)** del presente Regolamento, proposto dalla **Direzione Risk Management** e sottoposto all'approvazione del **Consiglio di Amministrazione**, previo esame del **Comitato Controllo Rischi** e del **COPC**.



A livello di Gruppo, tali principi sono declinati in limiti sia per assicurare il presidio del profilo di rischio complessivo - con particolare riferimento all'adeguatezza patrimoniale e alla posizione di liquidità – sia di rischi specifici rilevanti, tra i quali quelli connessi con le concentrazioni verso Soggetti collegati.

Questi ultimi, in aggiunta al governo dei profili di natura sostanzialmente legale e di reputazione, sono gestiti con misure di monitoraggio e contenimento preventivo rispetto all'evoluzione delle attività del Gruppo, sia con le valutazioni condotte in sede ICAAP.

In particolare, viene previsto un “Limite verso soggetti collegati di Gruppo” sull'ammontare massimo delle attività di rischio complessive (con riferimento alle attività ponderate per il rischio secondo la segnalazione Grandi Esposizioni, come previsto per il limite individuale previsto dalla normativa) verso la totalità di tali soggetti. Tale limite viene definito almeno una volta all'anno, , considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza dell'ultimo triennio e la relativa composizione per tipologia di rischio.

La **Direzione Risk Management** propone all'approvazione degli Organi competenti, di concerto con le altre funzioni interessate, le misure di gestione e gli eventuali piani di rientro a fronte di situazioni di superamento del limite.

Il “Limite verso soggetti collegati di Gruppo” e la situazione dei limiti individuali definiti al paragrafo II.2 – soggetti anche a controllo ex ante in fase di istruttoria come indicato nello stesso paragrafo – sono oggetto di monitoraggio periodico.

II.3.3 Procedure di identificazione delle Parti correlate e dei Soggetti connessi

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie o straordinarie, ogni unità organizzativa del Gruppo è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi. Deve inoltre essere monitorata dalle unità organizzative competenti la concessione di prestiti ad ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5.

Il Gruppo si dota di procedure operative, nonché di sistemi informativi, idonei ad agevolare - in corso di istruttoria - la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti collegati. Vengono inoltre adottate procedure operative, nonché sistemi informativi, idonei ad agevolare la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5.

Le Parti correlate di Banco Desio forniscono alle competenti funzioni di Banco Desio le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione dei Soggetti connessi e delle operazioni con i medesimi, nonché a tenere aggiornate le procedure operative di controllo interno, e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti con le predette modalità operative.

La presente disposizione s'intende riferita anche alle **società controllate** da Banco Desio, in quanto applicabile (incluse quelle esterne al Gruppo Bancario ai fini di quanto previsto dal ROPC, cfr. Cap. I.2). **In ogni caso, i soggetti che siano Parti correlate, anche di società controllate, cooperano con Banco Desio, al fine di consentire - a livello di Gruppo - un censimento corretto e completo.**



Al riguardo, si precisa che l'Area Affari Societari, nel rispetto della normativa vigente, per l'acquisizione delle informazioni necessarie si può avvalere del supporto delle competenti strutture aziendali, nonché di tutti gli strumenti (questionari, colloqui, archivi aziendali, banche dati esterne etc.) necessari ad acquisire una conoscenza preventiva delle Parti correlate e dei Soggetti connessi.

Benché non si tratti di Soggetti collegati, la Capogruppo censisce come stretti familiari di una Parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. La predetta Area richiede inoltre agli Esponenti i dati relativi alle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5.

La predetta Area provvede alla definizione del perimetro: i) delle Parti correlate e dei Soggetti connessi per l'intero Gruppo Bancario (nonché, ai fini di quanto previsto dal ROPC, per le controllate esterne al Gruppo Bancario, cfr. Cap. I.2) e ii) delle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5 per il solo Banco Desio¹³.

I destinatari delle richieste di cui sopra cooperano con la predetta Area al fine di consentire, nel continuo, un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi nonché delle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5 (individuazione che ogni unità organizzativa del Gruppo Bancario è tenuta ad effettuare, nei limiti dell'ordinaria diligenza, anche "ex post", nel momento in cui vengono allacciate con tali soggetti nuove relazioni e nell'ambito delle relative istruttorie).

Inoltre, è dovere di tali destinatari, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro delle Parti correlate e dei Soggetti connessi. **Analoghe disposizioni si applicano alle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5.**

- La **Direzione Crediti** e la **Funzione Anagrafe** (quale che sia la Direzione, Area o Ufficio di appartenenza della stessa) presidiano ed eseguono, nei rispettivi ambiti di operatività, l'attività di gestione dei legami dei gruppi economici con riferimento alle Parti correlate e ai Soggetti connessi, nonché alle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5, sulla base delle informazioni raccolte dall'Area Affari Societari.
- L'Area Affari Societari e la **Direzione Crediti** supportano la **Direzione Operativa e Sistemi** al fine di assicurare che siano predisposte procedure operative e strumenti informatici idonei ad individuare, nel continuo, le relazioni rilevanti per la qualificazione delle controparti come Soggetti collegati, nonché come ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5. Tali procedure sono disciplinate da apposita normativa interna.

II.3.4 Adozione di procedure organizzative e sistemi informativi

- L'**Area Affari Societari**, in coordinamento con l'**Ufficio Compliance**, valuta l'impatto delle norme applicabili sull'organizzazione aziendale, indirizzando la gestione dei rischi di non conformità e dei presidi normativi in materia e supporta la **Direzione Operativa e Sistemi** al fine di assicurare che siano predisposte procedure operative e sistemi informativi che regolano

¹³ Vedere nota riferita al par. 2.bis del Cap. 1.2



l'iter di deliberazione delle operazioni e di informazione agli Organi competenti e al mercato, nonché alle Autorità di Vigilanza, anche ai fini di quanto previsto dalla CRD5.

- **La Direzione Risk Management** supporta la **Direzione Operativa e Sistemi** al fine di assicurare la predisposizione di idonee procedure operative e sistemi informativi, che consentano di verificare se le attività di rischio rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa e dai massimali di esposizione di Gruppo determinati dagli Organi competenti, assicurandone altresì il costante rispetto.
- **La Direzione Crediti** supporta la **Direzione Operativa e Sistemi** al fine di assicurare la predisposizione di idonee procedure operative che consentano di verificare nel corso dell'istruttoria degli affidamenti se l'attività di rischio proposta rientri nei limiti stabiliti dalla normativa e dai massimali di esposizione di gruppo determinati dagli Organi competenti, nonché di assolvere agli obblighi informativi relativi alle ulteriori parti correlate ai sensi della CRD5.
- **L'Area Amministrazione** supporta la **Direzione Operativa e Sistemi** nella predisposizione di procedure operative e sistemi informativi che assicurino nei confronti della Banca d'Italia la correttezza delle segnalazioni di vigilanza, a livello consolidato e individuale, verso i Soggetti collegati nei termini prescritti dalla C285.
- **Il Dirigente Preposto ai Documenti Contabili** assicura con il supporto dell'Area Affari Societari la trattazione delle necessarie informazioni sulle operazioni con Soggetti collegati nell'ambito dell'informativa finanziaria periodica
- **La Direzione Operativa e Sistemi**, su richiesta delle predette Direzioni e con il loro supporto, garantisce l'implementazione delle procedure operative, nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi IT integrati con i processi aziendali e ne assicura, in conformità alle linee guida e agli accordi di servizio di Gruppo, la diffusione alle strutture del Gruppo, in modo da consentire che le stesse siano in grado di dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle normative in materia sopra citate.

II.3.5 Ruoli e responsabilità nell'ambito dei processi di controllo interno

Ferme restando le competenze che fanno capo al Consiglio di Amministrazione in tema di adeguatezza ed efficienza dei sistemi di controllo interno, il **Comitato Controllo Rischi** valuta, nell'ambito delle proprie attribuzioni stabilite dal Regolamento Interno del Comitato Controllo Rischi, l'efficacia e la funzionalità delle procedure operative e dei sistemi informativi a supporto di una corretta applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia. A tal fine, si avvale anche delle rendicontazioni periodiche delle competenti funzioni di controllo di secondo e terzo livello (TdB) da esso esaminate e ne dà informativa al COPC per quanto di competenza.

L'Area Affari Societari assicura l'adeguato presidio normativo dei relativi processi in coordinamento con **l'Ufficio Compliance**; assicura in tale ambito la rendicontazione periodica agli Organi sociali sulle attività effettuate e gli interventi individuati.

La **Direzione Risk Management** cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti collegati, assicura che il processo di gestione dei limiti



prudenziali sia efficace e coerente con la disciplina di riferimento, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne. Resta comunque ferma la responsabilità di ciascuna struttura ed unità operativa che realizza attività di rischio nei confronti di Soggetti collegati di verificare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalla normativa e dei massimali di esposizione di Gruppo determinati dagli Organi.

L'Area Amministrazione assicura il rispetto degli adempimenti in materia di segnalazioni di vigilanza a livello consolidato e individuale; effettua inoltre opportuni controlli nell'ambito della procedura acquisti.

Il Dirigente Preposto ai Documenti Contabili assicura l'adeguato presidio contabile delle informazioni sulle operazioni con Soggetti collegati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa interna in materia di Financial Reporting.

La **Direzione Internal Audit** verifica, ai fini del presidio dei rischi di seguito indicati, l'osservanza delle presenti disposizioni e delle relative procedure attuative, segnala tempestivamente a fronte degli interventi di audit eventuali anomalie al **Consiglio di Amministrazione**, previa informativa al Comitato Controllo e Rischi e al COPC come sopra precisato; nell'ambito della propria rendicontazione periodica agli Organi, riferisce circa i rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerendo revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Cap. II.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI GRUPPO E REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni attuative della presente procedura, anche nei confronti delle società controllate, sono emanate dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale della Capogruppo, fermo restando quanto specificato al Par. II.1.1 con riferimento all'assoggettamento alla procedura stessa delle società controllate¹⁴, i cui organi di gestione, di supervisione strategica e di controllo sono chiamati ad assumere i provvedimenti di competenza. Le predette disposizioni attuative sono portate a conoscenza del COPC in occasione della prima riunione utile.
2. In conformità a quanto raccomandato dal Par. 6 della DEM1, il Consiglio di Amministrazione - con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, a seguito di variazioni della normativa di riferimento - valuta, con il supporto dell'Area Affari Societari e anche su indicazione del COPC, se procedere a una revisione del Regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle predette variazioni normative, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia delle previsioni del Regolamento nella prassi applicativa. Ogni decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla revisione del Regolamento è approvata previo parere favorevole del COPC (cfr. anche Par. II.1.1).

¹⁴ Ciascuna società controllata diversa dalle banche italiane – oltre a recepire con propria delibera consiliare la presente procedura di gruppo - adotta in ogni caso le procedure specifiche in materia richieste dal proprio ordinamento settoriale o nazionale, assicurandone la coerenza con la presente procedura interna. A tale proposito, le procedure specifiche adottate dalle società controllate sono portate a conoscenza del COPC in occasione della prima riunione utile.



DISPOSIZIONI FINALI

Il Regolamento, come aggiornato in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili, viene reso pubblico sul sito internet di Banco Desio.